

INFORMATIVA N. 019 DEL 10.09.2014

## **COMUNICAZIONE URGENTE**

<b>IMU</b> <b>Presentazione della Dichiarazione telematica</b>	.....	<b>Pag.</b>	<b>2</b>
---	-------	-------------	----------

<b>IMU</b> <b>Presentazione della Dichiarazione telematica</b>
---

Il **26 giugno 2014** il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto che ha approvato il modello per la Dichiarazione IMU – TASI degli enti non commerciali (quali sono gli enti ecclesiastici).

La trasmissione della Dichiarazione IMU - TASI per gli anni d'imposta 2012 e 2013 deve avvenire entro il **30 settembre 2014** solo per via telematica:

- tutte le parrocchie che possiedono almeno un immobile devono presentare la Dichiarazione IMU - TASI ENC; e devono essere inseriti TUTTI gli immobili posseduti (sia terreni che fabbricati);
- la presentazione deve avvenire ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2014 (per l'omessa presentazione è prevista
  - in via ordinaria una sanzione economica dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro,
  - tale omissione consente di fatto al Comune di accertare tutti gli immobili come imponibili e ciò origina costosi contenziosi);
- la Dichiarazione può essere trasmessa solo per via telematica; ciò significa che non è possibile consegnare il modello cartaceo e occorre rivolgersi ad un professionista - intermediario abilitato (per es. il proprio commercialista);
- tutte le parrocchie devono presentare la Dichiarazione IMU-TASI 2013 (periodo d'imposta 2012) prestando attenzione a tutti gli eventi che hanno riguardato gli immobili nell'anno 2012; in altre parole occorre:
  - dichiarare tutti gli immobili (terreni e fabbricati) posseduti al 1° gennaio 2012,

- indicare le variazioni intervenute, sia in riferimento alla proprietà/possesso (vendite, acquisti, permuta costituzione di diritti reali), sia in riferimento al mutamento delle attività ivi svolte, mutamenti che hanno comportato nel corso del 2012 il passaggio dalla condizione "esente" a quella "imponibile" o viceversa
- la Dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi salvo che si verifichino modifiche rilevanti della situazione di fatto (per es. cambia l'attività svolta nell'unità immobiliare) o nella situazione giuridica (per es. si concede in locazione un fabbricato fino ad ora esente, oppure in caso di vendita o acquisto, costituzione o estinzione diritti reali); in questi casi occorre presentare una nuova Dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo limitatamente a tali immobili;
- la Dichiarazione IMU - TASI 2014 (periodo d'imposta 2013) deve essere compilata solo nelle seguenti ipotesi:
  - sono intervenute variazioni – sia in riferimento alla proprietà/possesso/detenzione, sia in riferimento al mutamento delle attività ivi svolte che hanno comportato nel corso del 2013 il passaggio dalla condizione "esente" a quella "imponibile" o viceversa rispetto alla situazione oggetto della Dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2012;
  - nell'anno 2013 vi sono situazioni per cui nella medesima unità immobiliare si sono realizzate sia attività esenti che attività imponibili (cosiddetto "immobili ad uso promiscuo").